

(N. 576)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e dal **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1949

Proroga di agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno, n. 779, venne, fra l'altro, stabilita la esenzione dal pagamento della imposta generale sull'entrata dovuta in dipendenza di acquisti di navi all'estero effettuati per attuare la ricostituzione del naviglio sinistrato per cause di guerra.

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337, venne, poi, consentita la esenzione dalla tassa di registro dovuta per gli acquisti medesimi effettuati direttamente da privati italiani e per gli atti di rivendita agli stessi delle navi acquistate per questo scopo all'estero dallo Stato italiano.

Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703, fu, inoltre, prorogato al 31 agosto 1948 il termine utile per fruire di siffatte agevolzze.

Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822, venne, infine, consentita la riduzione al 2 per cento dell'aliquota del 10 per cento

per il diritto di licenza dovuto sul valore delle navi acquistate all'estero, purchè la immatricolazione fosse avvenuta entro il 31 agosto 1948.

In conseguenza dal 1° settembre 1948 l'acquisto di navi all'estero è soggetto al normale pagamento dei tributi di cui si tratta, che rappresentano però un grave ostacolo alla possibilità, da parte degli armatori nazionali, di acquisire alla bandiera italiana unità assai utili ai fini della ricostituzione di una efficiente flotta mercantile.

Ciò ha indotto il Ministero della Marina mercantile a prospettare la opportunità che siffatte agevolzze siano protratte almeno fino al 31 dicembre 1949, per evitare che continui a sussistere quella contrazione nel ritmo degli acquisti delle navi che già si è manifestata.

Le finalità della richiesta sono evidenti: permettere il progressivo aumento del naviglio nazionale ed il ritorno a quella efficienza di tonnellaggio adeguata ai bisogni della no-

stra economia, facilitando appunto l'acquisto di navi estere come il mezzo più appropriato a conseguire siffatto risultato il più presto possibile.

Occorrerà, infatti, molto tempo prima che la nostra marina mercantile possa beneficiare delle provvidenze previste dalla nuova legge sulle costruzioni navali.

Ritenuto, pertanto, il buon fondamento della richiesta, e considerato che ciascuna nave che entra in servizio nella nostra marina, oltre che essere fonte di tributi futuri, ha un benefico effetto sulla bilancia dei pagamenti, è stato preparato, per il conseguimento dello scopo desiderato, l'unito disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione.

Con il primo ed il secondo comma dell'articolo unico le agevolazioni di cui trattasi sono concesse per il periodo 1° settembre 1948, 31 dicembre 1949.

Con il terzo comma, poi, si stabilisce che per coloro i quali fruiscono dell'esonero dall'imposta generale sull'entrata a norma del primo comma, non si applica il beneficio di cui all'articolo 17, penultimo ed ultimo comma della legge 19 giugno 1940, n. 762, che, com'è noto, prevede l'esonero dall'imposta generale sull'entrata per le vendite effettuate nella Repubblica delle merci estere prima dello sdoganamento. Ciò ad evitare che possa sorgere la possibilità di conseguire per una stessa nave una duplice esenzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero previste dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n. 1337, già prorogato al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 703, sono ulteriormente accordate dal 1° settembre 1948 al 31 dicembre 1949.

È altresì accordata per lo stesso periodo la riduzione al 2 per cento dell'aliquota del di-

ritto di licenza stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822, semprechè la immatricolazione delle navi avvenga, a termini dell'articolo 146 del Codice della navigazione, entro il 31 dicembre 1949.

Per le navi che, a norma del primo comma, fruiscono alla importazione dell'esonero dalla imposta generale sull'entrata non si applica il beneficio di cui all'articolo 17, penultimo ed ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, ripristinato dall'articolo 10 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.